



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

7

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il 21 dicembre 2021

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nella seduta del 26 novembre 2021 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con riserva di motivi del 3/11/2021 del Valpolicella Rugby 1974 ASD, in persona del legale rappresentante Sig. Sergio Ruzzenente, pervenuto in pari data, prot. n.424, assistita e difesa dall'Avv. Stefano Fanini, giusta procura allegata al reclamo e sulla successiva integrazione dei motivi in data 5/11/2021, pervenuta in pari data, prot. 425, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale in data 27/10/2021, Comunicato A/02/GS, pubblicato in data 28/10/2021, con cui, in relazione alla gara di Campionato di Serie A 'Valpolicella Rugby 1974-Rugby Petrarca' del 24/10/2021, ha dichiarato la reclamante perdente con il risultato di 0-20 (mete 0-4) in luogo del risultato di 52-24 (mete 8-4) ottenuto sul campo, sanzionandola inoltre con 4 punti di penalizzazione, per le infrazioni di cui agli artt. 29/1 lett. e) del Regolamento di Giustizia, artt. 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 8.1.1 della Circolare Informativa 2021/2022.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la società Valpolicella Rugby 1974 ASD, in persona del legale rappresentante Presidente Sig. Sergio Ruzzenente, assistita e difesa dall'Avv. Stefano Fanini, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendo: **(i)** in via principale di revocare il provvedimento impugnato omologando la gara del 24 ottobre 2021 con il risultato conseguito sul campo di 52 a 24 (mete 8 - 4) in favore della reclamante; **(ii)** in via subordinata di riformulare il provvedimento impugnato per il riconoscimento delle attenuanti generiche e, in



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

ogni caso, commutare la sanzione inflitta in altra ritenuta idonea che non pregiudichi il risultato ottenuto sul campo e la classifica in generale; **(iii)** in via ulteriormente subordinata, riformulare il provvedimento impugnato revocando la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica ed irrogando la sanzione pecuniaria, anche maggiore, di giustizia o ogni altra ritenuta idonea che non pregiudichi il risultato ottenuto sul campo e la classifica generale.

In via istruttoria, la reclamante ha richiesto l'audizione dell'arbitro della gara Valsugana Rugby - Valpolicella Rugby, tenutasi in data 2 ottobre 2021, Sig. Giorgio Sgardiolo, dell'arbitro della gara Petrarca Rugby - Valpolicella Rugby, del 24 ottobre 2021, Sig. Lorenzo Imbriaco, nonché della Sig.ra Arianna Scala, esercente la potestà genitoriale del minore, del Sig. Marco Previato, direttore tecnico del sodalizio, del Sig. Alberto Brutti, legale rappresentante della società che ha verificato la PEC della reclamante, sulle circostanze riportate in reclamo.

La sanzione origina dall'utilizzo dell'atleta T. S., minorenne (nato il 1° febbraio 2004), da parte del Valpolicella Rugby nella gara del 24 ottobre 2021, nel Campionato Nazionale di serie A contro il Petrarca Rugby, senza aver previamente inviato al Giudice Sportivo Nazionale alcuna comunicazione in merito al consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta minorenne al suo utilizzo per l'attività Seniores.

Il reclamante ha esposto, per i fini che qui interessano, che in realtà, l'esercente la potestà genitoriale del giocatore, la Sig.ra Arianna Scala, madre del minorenne, oltre ad aver sottoscritto in data 2 settembre 2021 l'accordo di prestazione sportiva dilettantistica con il Valpolicella Rugby 1974 ASD, avrebbe anche sottoscritto l'espresso consenso autorizzativo per il minore a partecipare a gare seniores, in data 2 ottobre 2021 (documento allegato al reclamo).

Il Valpolicella, inoltre, ha sostenuto di aver inviato, proprio in data 2 ottobre 2021, il consenso autorizzativo al Giudice Sportivo a mezzo e-mail e di aver consegnato lo stesso, in visione, all'arbitro della gara amichevole disputata dal Valpolicella il 2 ottobre 2021 contro il Valsugana Rugby, Sig. Sgardiolo.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La reclamante, tuttavia, espone che la mattina del successivo lunedì 4 ottobre 2021 la segreteria della ASD appurava che il sistema operativo segnalava un blocco e rendeva impossibile l'accesso alla mail ordinaria ed alla PEC della società. Una ditta specializzata, intervenuta per risolvere il problema, avrebbe successivamente certificato che si era effettivamente verificata una interruzione del servizio mail e PEC e che tale interruzione aveva causato problematiche di ricezione e invio di numerose mail le quali, però, risultavano non recuperabili.

In seguito, in data 2 novembre 2021, la Valpolicella Rugby 1974 inviava al Giudice Sportivo Nazionale la dichiarazione di consenso datata 2 ottobre 2021 ed una ulteriore dichiarazione di consenso, datata 2 novembre 2021, non trasposta su carta intestata del Valpolicella Rugby.

La reclamante pertanto, alla luce di quanto sopra, dopo aver argomentato sulla *ratio* della norma di cui all'art. 29, comma 1, lett. e), e del punto 8.1.1 della Circolare Informativa della stagione sportiva 2021/2022 (principalmente finalizzate a tutelare l'integrità fisica del giocatore ed, in generale, la salute dei giocatori, da considerarsi beni giuridici tutelati dalle norme vigenti), ha rappresentato come, a suo modo di vedere, i dirigenti del Valpolicella Rugby, in occasione della gara di campionato contro il Petrarca Rugby del 24 ottobre 2021, avrebbero agito in completa buona fede, in quanto certi di aver già inviato la documentazione con il consenso genitoriale prima della gara amichevole del 2 ottobre 2021 contro il Valsugana Rugby e di aver, quindi, assolto ai propri doveri.

La reclamante ha, peraltro, argomentato che - alla data della gara contro il Rugby Petrarca che ha determinato la sanzione impugnata - il consenso autorizzativo era stato comunque acquisito, sostenendo altresì che la necessità di comunicare il consenso autorizzativo al Giudice Sportivo Nazionale sarebbe da intendersi *una tantum* e non necessario quindi prima di ciascuna competizione.

La discussione dell'impugnazione veniva fissata con ordinanza del 15 novembre 2021 per la camera di consiglio della Corte del 19 novembre 2021, su piattaforma per videoconferenze.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2021 tuttavia, a causa delle difficoltà a collegarsi da



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

parte del legale della reclamante, la riunione veniva aggiornata a data da destinarsi.

Con ordinanza dello stesso 23 novembre 2021, la Corte Sportiva d'Appello fissava nuova camera di consiglio per il giorno 26 novembre 2021, sempre su piattaforma per videoconferenze.

All'udienza del 26 novembre 2021 si collegava telematicamente per la reclamante l'avv. Stefano Fanini, il quale illustrava il ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso e, a domanda della Corte, dichiarava: *“non possiamo produrre la ricevuta di invio della richiesta di autorizzazione del consenso minore all'Ufficio del Giudice Sportivo perché il disguido informatico ne ha determinato la perdita. La ditta informatica ha accertato che diversa corrispondenza in entrata e in uscita è andata persa”*.

La Corte, alla luce dei documenti prodotti, disponeva esclusivamente l'audizione del Sig. Giorgio Sgardiolo, arbitro della gara amichevole Valsugana-Valpolicella del 2 ottobre 2021.

Nella predetta udienza, quindi, si collegava telematicamente anche il Sig. Giorgio Sgardiolo, arbitro della gara amichevole Valsugana-Valpolicella del 2 ottobre 2021, a cui veniva mostrata la autorizzazione alla partecipazione ad attività Seniores per il minore Simoni del 2 ottobre 2021 ed in relazione alla quale il Sig. Sgardiolo dichiarava: *“non ricordo di aver visto prima della gara questa autorizzazione”*, specificando a seguito di domanda della Corte che *“è prassi verificare questi documenti prima della gara”*.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il reclamo così proposto è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le ragioni che seguono.

La disposizione di cui all'art. 8.1.1 della Circolare Informativa 2021/2022 prevede che: *“I nati nel 2003 (non maggiorenni) e 2004 possono partecipare all'attività Seniores ... omissis ... solo con il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale ... omissis ... Il consenso deve essere redatto compilando il fac-simile scaricabile dal sito ... omissis ... Il consenso deve essere:*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*- obbligatoriamente trasmesso dalla società di appartenenza del giocatore/giocatrice all'ufficio del Giudice Sportivo competente entro le ore 14:00 del venerdì precedente la gara; ... omissis ... Il tesserato/la tesserata può essere utilizzato nell'attività Seniores **solo dopo** che tutta la documentazione richiesta è pervenuta al Giudice Sportivo competente."*

Il giocatore minorenni, quindi, può essere utilizzato nella attività Seniores solo se vi è consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale e **solo dopo** che detto consenso sia pervenuto al Giudice Sportivo competente, corredato da tutta la documentazione accessoria richiesta ed entro le ore 14:00 del venerdì precedente la gara nella quale il giocatore dovrà essere utilizzato.

E' pacifico che, nel caso in esame, alcun consenso scritto, redatto nelle forme indicate dalla Circolare Informativa, sia pervenuto al Giudice Sportivo competente entro le ore 14:00 del venerdì precedente la gara del 24 ottobre 2021, dal momento che la reclamante ha sostenuto di aver inviato un consenso scritto in data 2 ottobre 2021 (in occasione di altra gara amichevole disputatasi in data 2 ottobre 2021), ma che tale consenso in verità non ha mai raggiunto il Giudice Sportivo a causa di un problema informatico che ha interessato i sistemi email della reclamante stessa.

Al riguardo, il Collegio, peraltro, osserva che dal 4 ottobre 2021, quando si avrebbe avuto notizia dell'inconveniente tecnico telematico, alla data della gara che ha determinato la sanzione impugnata è trascorso un lungo periodo di tempo (20 giorni) che avrebbe agevolmente consentito un nuovo invio del consenso al Giudice Sportivo in ottemperanza alla vigente normativa.

La reclamante, invece, come ha specificato nel reclamo, ha inviato "nuovamente", ma solo in data 2 novembre 2021, il consenso scritto del 2 ottobre 2021, unitamente ad un altro consenso scritto datato 2 novembre 2021, redatto su modulistica FIR ma senza l'intestazione del Valpolicella Rugby, in data quindi successiva al 24 ottobre 2021.

Appare opportuno rilevare che la *ratio* della norma di cui alla Circolare Informativa che ha determinato il provvedimento impugnato è evidentemente quella di consentire la partecipazione



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

all'attività Seniores di un giocatore minorenni **solo** nel caso in cui vi sia certezza di aver acquisito **prima** dell'utilizzo il consenso scritto di colui che esercita la potestà genitoriale dell'atleta stesso.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, il modulo di consenso datato 2 ottobre 2021 non è stato portato a conoscenza dell'organo competente, il Giudice Sportivo Nazionale, prima della gara del 24 ottobre 2021 e tale circostanza implica il fatto che non vi sia la prova oggettiva che il consenso *de quo* sia stato effettivamente reso con data certa prima della disputa della gara, non avendo trovato riscontro da quanto riferito dal Sig. Sgardiolo, né dimostrato dal contenuto dei messaggi WhatsApp prodotti.

Al riguardo, inoltre, il Collegio osserva che il precedente di questa Corte citato nel reclamo (Decisione n.21 del 9/5/2018) non pare conferente al caso di specie, poiché in quel caso analogo si era trattato di una "mera irregolarità formale", ritenuta non sanzionabile, data dalla circostanza che il consenso era stato inviato dalla reclamante *"seppure in ritardo di due ore e mezza rispetto al termine indicato dalla vigente Circolare Informativa FIR, ma, comunque, due giorni prima della data prevista per la disputa dell'incontro e poi consegnata in originale all'arbitro prima dell'inizio della gara"*.

Stante poi la chiara lettera dell'art. 8.1.1 della Circolare Informativa – nonché considerata l'importanza della effettiva sussistenza del consenso espresso – non appare a questa Corte possibile che tale consenso possa essere fornito con modalità diverse da quelle descritte nella norma stessa, con ciò non potendosi intendere o considerare quale consenso espresso all'utilizzo dell'atleta nelle attività Seniores la firma, da parte del soggetto esercente la potestà genitoriale, del contratto di prestazione di attività sportiva dilettantistica con la società di appartenenza del giocatore.

Pertanto, stante la mancata ricezione da parte del Giudice Sportivo (organo competente) del consenso espresso all'utilizzo dell'atleta minorenni nella attività Seniores in relazione alla gara del 24 ottobre 2021, né la prova con data certa che tale consenso sia stato effettivamente rilasciato prima della medesima gara, tale utilizzo non era consentito.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, inoltre, in ragione della complessiva valutazione delle circostanze di fatto del caso di specie, ritiene di non poter accogliere l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11 del Regolamento di Giustizia.

Riguardo poi a quanto postulato dalla reclamante circa il fatto per cui la comunicazione del consenso espresso possa essere effettuata *una tantum* e valere quindi anche per le gare che si dovessero disputare successivamente all'invio del consenso stesso, pur non avendo la questione implicazione alcuna rispetto al caso che ci occupa, sembra comunque a codesta Corte che tale considerazione non possa essere condivisibile, dal momento che l'art. 8.1.1 della Circolare Informativa 2021/2022 espressamente prevede che il consenso debba essere *"obbligatoriamente trasmesso dalla società di appartenenza del giocatore/giocatrice all'ufficio del Giudice Sportivo competente entro le ore 14:00 del venerdì precedente la gara"*.

Tale previsione appare inequivocabilmente volersi riferire specificamente ad ogni gara nella quale il sodalizio intenda utilizzare il giocatore minorenni ed, atteso come detto sopra quale sia la *ratio* della norma, tesa principalmente alla tutela di un bene primario quale la salute del giocatore, non sembra neppure che la stessa norma comporti un ingiustificato "appesantimento" delle formalità da rispettare nel caso di partecipazione dell'atleta minorenni alla attività Seniores, dal momento in cui non possono mai dirsi "ingiustificate" le cautele (non formali in verità ma sostanziali) tese a garantire l'integrità fisica dei giocatori, a maggior ragione di quelli più giovani.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 29 comma 1 lett. e) del Regolamento di Giustizia, artt. 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 8.1.1 della Circolare Informativa 2021/2022;
- respinge il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 26 novembre - 21 dicembre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)